

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE**

**GESTIONE E CONTROLLO**

**D.LGS. N. 231/2001**

**COMUNICANDO PHARMA S.r.l.**

Sede Legale: Corso Milano n. 23 – 20900 MONZA (MB) - Sede Operativa: Corso Concordia n. 11 – 20124 MILANO  
P.Iva 10267580966

**- SOMMARIO -**

<b>INTRODUZIONE</b> .....	4
1. Gli strumenti di Governance della Società COMUNICANDO PHARMA s.r.l. ....	5
2. Metodologia seguita.....	5
2.1 Definizione del Modello 231 e attività successive .....	6
3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale.....	6
4. Glossario.....	8
<b>CAP. I - PARTE GENERALE</b>	
1. Il D. Lgs. n. 231/2001: presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità dell'Ente ..	9
2. I soggetti destinatari della normativa.....	12
3. Evoluzione normativa.....	13
4. Reati presupposto della responsabilità dell'Ente .....	14
4.1 Le sanzioni applicabili.....	20
5. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001: contenuti ed effetti ai fini dell'esonero della responsabilità.....	23
5.1 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Modello .....	25
6. Obiettivi perseguiti da COMUNICANDO PHARMA s.r.l. con l'adozione del Modello .....	26
7. Adozione del Modello .....	27
7.1 Modalità di Diffusione del Modello .....	28
8. Formazione del personale .....	29
9. L'Organismo di Vigilanza: obbligatorietà e caratteri tipici.....	30
9.1 Nomina dell'Organismo di vigilanza .....	31
9.2 Obblighi dell'Amministratore Delegato verso l'ODV.....	31
9.3 Compiti dell'Organismo di vigilanza .....	32
9.4 Flussi informativi "verso" e "da" l'Organismo di vigilanza.....	33
10 Valenza del presente codice nei confronti di terzi.....	33
<b>CAP. II - PARTE SPECIALE</b>	
Premessa.....	34
1 Le fattispecie di reato .....	36
1.1 Reati contro la pubblica amministrazione .....	36
1.2 Le singole fattispecie di reato contro la p.a. ....	37
1.3 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- septies del decreto).....	41
1.4 Reati di riciclaggio (art. 25-octies del decreto).....	44
1.4.1 Frodi e falsificazioni (art. 25-octies.1 del decreto).....	46
1.5 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del decreto) .....	47
1.6 Reati Societari (art. 25 ter del decreto) .....	49
1.7 Reati Tributari (art. 25 quinquies del decreto) .....	52
2. I processi sensibili .....	53
2.1 Il Sistema dei Controlli.....	56
2.2 Rapporti con la P.A.....	57
2.3 Compiti dell'OdV.....	59
2.4 Gestione amministrativa e finanziaria.....	60
A- Investimenti.....	60
B- Acquisizione beni e servizi.....	61
C- Rapporti con fornitori e consulenti.....	61

---

D - Gestione del personale.....	62
E- Gestione degli omaggi.....	63
F- Gestione flussi finanziari.....	64
G- Attività trattamento dei dati sensibili .....	65
H- Tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità .....	65
2.5 Attività relative ai reati societari.....	66
2.6 Rapporti con i terzi.....	69
A- prevenzione reati di riciclaggio.....	69
B - Prevenzione dei reati in violazione delle norme in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	70
C - Prevenzione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.....	72
D - Prevenzione dei reati tributari .....	73
E Gestione del contenzioso (consulenza legale) .....	75
F- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	76
3 Sistema disciplinare.....	78
3.1 Principi generali.....	78
3.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.....	78
3.3 Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lett. b) del decreto.....	79
3.4 Sanzioni per i collaboratori esterni .....	80
3.5 Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lett. a) del decreto.....	81

**Allegati:**

1. Codice Etico;
2. Check list.

## INTRODUZIONE

COMUNICANDO PHARMA s.r.l. ha sede legale in Monza (MB) – Corso Milano n.23 ed ha quale oggetto sociale, in sintesi, la registrazione, la produzione e il commercio di prodotti medicinali, l’esercizio di poliambulatori specialistici, la gestione di servizi di diagnosi e cura, di cliniche medico chirurgiche e la produzione della divulgazione scientifica nell’ambito delle attività indicate.

COMUNICANDO PHARMA s.r.l. è dunque una giovane azienda farmaceutica attiva, ad oggi, principalmente nella promozione alla classe medica di prodotti propri e di prodotti la cui titolarità appartiene ad affermate aziende nazionali e multinazionali che si affidano a COMUNICANDO PHARMA s.r.l. per il sostegno promozionale di detti prodotti attraverso, l’affitto delle capacità promozionali e/o commerciali di Comunicando Pharma.

COMUNICANDO PHARMA s.r.l., sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri collaboratori e dei propri clienti è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e collaboratori, procedendo con l’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale provvedimento normativo ha difatti introdotto la responsabilità penale delle società e degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato, caratterizzata da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica, ed in sostanza, la società o l’Ente può essere ritenuto responsabile solo se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato (a titolo esemplificativo: un amministratore, un manager od un collaboratore), non aveva adottato ed attuato efficacemente dei modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

La società, in questi casi, può incorrere nell’applicazione di gravi sanzioni che possono colpire il patrimonio, l’immagine e la stessa attività aziendale, in ciò emergendo l’importanza di adottare il Modello 231 che produca l’effetto “schermo” dalla responsabilità penale.

Tale iniziativa è stata dunque assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni normative, che indicano il Modello stesso come elemento non obbligatorio per COMUNICANDO PHARMA s.r.l. – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

A tal fine, COMUNICANDO PHARMA s.r.l. ha avviato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza delle procedure già esistenti alle finalità previste dal Decreto e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate e da adottare nel prossimo futuro.

#### **PAR.1 Gli strumenti di Governance della Società COMUNICANDO PHARMA s.r.l.**

Il termine “Corporate Governance” definisce l'insieme delle regole e relazioni, degli strumenti, dei processi e dei sistemi di un'impresa che hanno come obiettivo la corretta gestione dell'organizzazione; essenzialmente, quindi, la Corporate Governance nasce per esprimere le regole secondo cui le decisioni aziendali vengono prese, sia in termini di processi sia di definizione dei mezzi per raggiungere gli obiettivi, nonché naturalmente di strumenti per la misurazione dei risultati.

Il sistema adottato da COMUNICANDO PHARMA s.r.l. è quello ordinario che comporta la presenza di un Organo di Amministrazione (come da articolo 13 e seguenti dello Statuto) nel caso specifico rappresentato da un Amministratore Delegato, che ha anche la rappresentanza della società e da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri; il controllo sulla gestione di tipo contabile, è pure affidato ad una società di revisione esterna (studio Borgonovo & Associati di Corso Milano 23 - Monza).

La struttura organizzativa di COMUNICANDO PHARMA s.r.l. è riportata nell'organigramma aziendale ed è conservato unitamente alla documentazione societaria.

#### **PAR.2 METODOLOGIA SEGUITA**

La metodologia scelta per l'adozione del Modello 231 di COMUNICANDO PHARMA s.r.l., in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è stata elaborata al fine di garantire la qualità, l'autorevolezza

dei risultati tenendo in considerazione quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli 231 del Giugno 2021, in quanto applicabili.

Il Modello è stato articolato in aderenza al dettato normativo:

l'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere *a)* e *b)* della citata disposizione si riferiscono espressamente, con l'utilizzo di una terminologia e di un'esposizione non estranea alla pratica di COMUNICANDO PHARMA s.r.l. proprio per il mercato in cui opera, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (*risk management*).

La norma segnala infatti espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

- a) l'**identificazione dei rischi**: ossia l'analisi del contesto della Società per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001.
- b) la **definizione del sistema di controllo** (c.d. **protocolli** per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni della Società), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno della Società ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

## **2.1 Definizione del Modello 231 e attività successive**

Predisposta la bozza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, questa sarà condivisa con il Consiglio d'Amministrazione. Seguiranno: l'approvazione del Modello Organizzativo da parte dell'CdA medesimo e la contestuale nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza; a seguito dell'approvazione, il Modello verrà diffuso e verrà svolta la necessaria attività di formazione sui principi cardine del D. Lgs. 231 del 2001.

Si prevede di aggiornare il presente modello in un termine piuttosto breve tenendo in considerazione la recente costituzione della società e l'avvio anch'esso recente dell'attività commerciale tipica, dunque in ragione del perfezionamento delle procedure e delle dinamiche aziendali.

### **PAR.3 STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE**

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale”, predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto 231 e ritenute, all’esito dell’attività di identificazione dei rischi, astrattamente ipotizzabili in capo a COMUNICANDO PHARMA s.r.l..

Si anticipa inoltre che l’introduzione di alcuni reati ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l’esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali COMUNICANDO PHARMA s.r.l. intende comunque mantenere un alto livello di attenzione.

La Parte Generale descrive:

- il quadro normativo di riferimento;
- l’individuazione e la nomina dell’Organismo di Vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- la funzione del sistema disciplinare ed il relativo apparato sanzionatorio;
- il piano di formazione e informazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni contenute nel Modello;
- i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

La Parte Speciale si compone di diverse categorie di reati e della descrizione relativa all’attività/processi sensibili e relativi standard di controllo.

In relazione a tale aspetto, tenuto conto della struttura societaria e degli esiti dell’autovalutazione risultante dalla somministrazione delle check lists, si è ritenuto di escludere i seguenti reati il cui rischio di commissione è del tutto assente:

- Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale
- Art. 25-sexies Abusi di mercato
- Art. 25-undecies. Reati ambientali
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale
- Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Da ultimo deve darsi conto della disciplina del Whistleblowing per le società private introdotta dalla L. 179/2017 che impone di introdurre un canale informatico per le segnalazioni di illeciti da parte dei whistleblowers oltre che apprestare a questi ultimi una serie di tutele.

Le Linee Guida di Confindustria ribadiscono che le imprese dotate del modello organizzativo 231 devono disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse, garantendo la riservatezza dell'identità attraverso canali informativi di invio delle segnalazioni.

#### PAR.4 GLOSSARIO

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato come di seguito indicato.

**“Società”**: indica COMUNICANDO PHARMA s.r.l.

Sede legale: Corso Milano n.23 – 20900 Monza (MB)

Sede Operativa: Corso Concordia n.11

Codice fiscale e p.iva: 10267580966

**e-mail PEC**: comunicando.srls@pec.it

**“Amministratore Delegato”**: significa legale Rappresentante della società, come di volta in volta in carica.

**“Consiglio di Amministrazione”** : è l'organo di amministrazione della società come regolato dalla Statuto.

**“Personale”**: significa i soggetti che intrattengono con la società un rapporto di lavoro subordinato (anche a termine o a tempo parziale), parasubordinato, di tirocinio o apprendistato o stage, nonché i lavoratori con contratto a progetto o che offrono una collaborazione occasionale.

**“Decreto”**: significa Decreto Legislativo nr.231/2001

**“Modello”**: significa Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

**“OdV”**: significa organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, come definito ed istituito ai sensi del D.LGS 231/2001.

**“Destinatari”**: sono dipendenti, amministratori, consulenti, fornitori, collaboratori esterni, partner ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello.

**“PA”**: significa Pubblica Amministrazione.

**“PM”**: significa Pubblico Ministero

**“Protocollo”**: è la procedura diretta a programmare e disciplinare la formazione e l'attuazione delle misure adottate dalla Società nell'ambito del sistema di controllo e prevenzione dei Reati Presupposto.

**“Processi Sensibili”**: è l'attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati presupposto.

**“Reati Presupposto”**: è il catalogo di reati presupposto previsti dal Decreto.

**“Soggetti Apicali”**: il C.d.A. e ogni altro soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, nonché persone che ne esercitano anche di fatto la gestione e il controllo.



## CAPITOLO I

### PARTE GENERALE

#### **PAR.1 IL D.LGS. 23/2001: PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti e delle società per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi. La disciplina prevede che i reati, espressamente contenuti nel testo normativo, devono essere commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e/o, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che commette materialmente il reato; è accertata nel corso e con le garanzie del processo penale (all’interno del quale l’Ente è parificato alla persona dell’imputato) dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l’irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni grandemente afflittive.

In sintesi, i presupposti per l’applicazione delle sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001:

- (i) commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati;
- (ii) l’ente può essere ritenuto responsabile dell’illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. In tal senso la giurisprudenza ha ritenuto che l’interesse inerisca alla sfera soggettiva dell’agente il quale non deve aver agito contro l’impresa. Per vantaggio, di converso si caratterizza come complesso dei benefici tratti dal reato;
- (iii) l’ente risponde se non ha adottato le misure necessarie prevenire ed impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

#### **IL REQUISITO OGGETTIVO DELL’INTERESSE O DEL VANTAGGIO**

**Il reato presupposto deve essere stato commesso a vantaggio o nell’interesse dell’Ente.**

Basta uno dei due requisiti di cui alla precedente affermazione, dal momento che il legislatore ha utilizzato la disgiuntiva o.

Il primo criterio fondamentale d'imputazione ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'Ente consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso *"nel suo interesse o a suo vantaggio"* (cd. criterio di imputazione oggettiva; art.5) e che sotto il profilo soggettivo sia riconducibile ad una sorta di colpa di organizzazione.

Il concetto di **"interesse"** fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, che deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'Ente o la Società (anche se questa poi non si è realizzata); secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 24 gennaio 2019, n. 16598; Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 40380 del 2012);

il concetto di **"vantaggio"** fa riferimento all'utilità concreta che si realizza, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell'Ente o Società: ciò significa che la responsabilità dell'Ente/Società sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorirli, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo.

Il vantaggio si caratterizza quindi come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

Gli stessi i Giudici di Legittimità hanno stabilito che *"il concetto di interesse attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di vantaggio implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post"*.

Il secondo criterio fondamentale d'imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'Ente.

Tali soggetti infatti possono essere:

1. persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art.5 comma 1 lett.a D.Lgs. 231/2001);
2. da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art.5 comma 1 lett.a D.Lgs. 231/2001);
3. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art.5 comma 1 lett.b D.Lgs. 231/2001).

Esemplificando quindi:

- soggetti in posizione apicale (*quali, ad es., il legale rappresentante o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente o Società*);
- soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'Ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

### **IL REQUISITO SOGGETTIVO:**

Sono previste due forme di colpevolezza della Società:

nel caso in cui il reato sia stato commesso dalle persone che all'interno della Società rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione o che di fatto svolgono funzioni di gestione o controllo, la responsabilità della Società medesima è più marcata.

Si presume che le condotte del vertice ne esprimano la politica d'Ente e dunque la Società risponde per una scelta di politica di gestione.

Ciò comporta una conseguenza importante sotto il profilo probatorio, ossia l'inversione dell'onere della prova, il che significa che il PM dovrà solo dimostrare per ottenere la condanna della Società, che è stato commesso uno dei Reati Presupposto, che è stato commesso dal vertice della Società e che è stato commesso nell'interesse della medesima.

Sarà la Società per andare indenne da responsabilità a dover dimostrare una serie di circostanze ed in particolare dovrà dimostrare:

- 1) di aver adottato ed efficacemente attuato degli adeguati modelli di prevenzione atti ad impedire proprio quel tipo di reati;

- 2) di aver istituito un funzionante organismo di controllo che abbia effettivamente vigilato sull'attuazione dei modelli;
- 3) che gli apicali autori del reato hanno fraudolentemente eluso sia i protocolli che il controllo;
- 4) che non vi è stata inadeguata vigilanza da parte dell'OdV.

Se invece il reato è stato commesso da soggetti subordinati rispetto agli apicali, la Società risponde non per una scelta di scorretta politica associativa, ma per una colpa nell'organizzazione, alla cui sussistenza, come detto, si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra quando la Società non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato. L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto e la Società sarà ritenuta responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile *“dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza”*, aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa *“se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi”*.

In questo caso secondo l'art. 7 del Decreto, non vi è inversione dell'onere della prova, ma il PM dovrà dimostrare che la Società o, meglio, i suoi vertici, non hanno osservato gli obblighi di direzione e vigilanza nei confronti del personale subordinato (*ad es. non avendo adottato modelli di organizzazione e controllo*).

Infine, si precisa che, se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto *“qualificato”* (apicali o subordinati) ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso e che la responsabilità amministrativa della Società sorga anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.).

Concludendo: la Società non è responsabile se l'illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

## **PAR.2 I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA**

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 dispone l'applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa *“[...] agli Enti forniti di personalità giuridica e alle Società e Associazioni anche prive*

*di personalità giuridica”, mentre non si applicano “[...] allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.*

La disciplina si rivolge, pertanto, oltre alle Società, a tutti gli Enti dotati di personalità giuridica, nonché alle Associazioni anche prive di personalità giuridica.

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’Ente o Società e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell’*interesse* o a *vantaggio* di esso.

Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’Ente/Società, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’*interesse* dell’Ente/Società.

### **PAR.3 EVOLUZIONE NORMATIVA**

Nel contesto europeo degli anni 2000, era emerso che la maggior parte degli illeciti veniva commesso all’interno delle società, ossia che le persone fisiche – che di fatto commettevano l’illecito – non perseguivano il proprio interesse, bensì riconducevano uno specifico vantaggio allo stesso ente, in tal modo alterando il principio della libera concorrenza del mercato, situazione rispetto alla quale l’Italia registrava ancora una palese lacuna normativa.

L’entrata in vigore del Decreto 231/2001 ha segnato, quindi, una tappa importante nel processo di modernizzazione del diritto penale mediante il definitivo superamento della concezione personalistica contemplata dall’art. 27 della Costituzione che rendeva impossibile punire penalmente una società.

Il Decreto 231/2001 ha costituito l’attuazione di un’ampia serie di atti e convenzioni internazionali e comunitarie ai quali il nostro paese era da tempo vincolato, “in vista della futura creazione di un diritto penale europeo dell’economia”, all’interno del più ampio movimento di lotta alla corruzione internazionale e di repressione e prevenzione della criminalità che coinvolge il settore economico, fonte di sempre nuove tipologie di reati.

Uno dei problemi interpretativi riguarda la definizione della responsabilità dell’ente, definita come responsabilità “amministrativa”, o come responsabilità “penale” od ancora come un “*tertium genus*” che avrebbe dei punti in comune con entrambe le responsabilità.

Ciò che però rileva è proprio sin qui illustrato a proposito della finalizzazione della condotta illecita, identificabile ex ante e, la materializzazione dell'illecito verificabile ex post, per cui il soggetto individuale, vertice dell'ente o suo sottoposto, può compiere un reato nell'interesse proprio ma determinando, anche in conseguenza del suo agire delittuoso, un vantaggio per la persona giuridica, dal che l'utilizzo dei due termini "interesse" e "vantaggio", come sopra spiegati.

L'impianto normativo voluto dal legislatore può essere definito come un contenitore che consente di essere riempito in funzione delle specifiche esigenze di business ed organizzative, dello stadio di sviluppo nonché della propensione al rischio dell'impresa e si è limitato quindi a:

- identificare i reati presupposto della responsabilità amministrativa, divenuti nel tempo così numerosi – più di 160 reati ordinati in 23 gruppi – da comportare di fatto l'esposizione al rischio di tutte le attività e funzioni d'impresa;
- indicare i criteri di imputazione (soggettivi e oggettivi) verificati i quali l'impresa è esposta al rischio di trovarsi coinvolta in un procedimento giudiziario per responsabilità amministrativa;
- specificare le condizioni attraverso le quali l'impresa può beneficiare dell'esimente.

Alla luce dei numerosi interventi che si sono succeduti negli anni, però, nel catalogo dei reati 231 sono "ammassati" una serie di temi particolarmente complessi ed eterogenei con la conseguente differenziazione della portata concreta del provvedimento in relazione alle singole fattispecie delittuose; difatti, i reati cui si applica la disciplina in esame, oltre a quelli originariamente indicati negli articoli 24 e 25 del Decreto, sono stati a mano a mano ampliati nel tempo, includendo la falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo, il reato di Corruzione tra Privati (di cui all'articolo 2635 c.c.), sino alla recente introduzione dei reati tributari ed i reati contro il patrimonio culturale.

#### **PAR. 4 REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE/SOCIETÀ**

I reati, anche in forma tentata ex art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001, destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti/Società, per i quali si applica la disciplina in esame, sono quindi di seguito riassunti:

**a) Reati commessi nei rapporti con la P.A.** - artt. 24 e 25 del Decreto - sono:

- ° malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art.316-bis c.p.);
- ° indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- ° concussione (art. 317 c.p.);
- ° corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.);
- ° corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- ° circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.);
- ° istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ° truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ° truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ° corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.).

**b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati** - art. 24-bis del Decreto - introdotto dall'art. 7 della Legge 18 Marzo 2008, n. 48 e relativo a:

- ° falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quaterc.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.);

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

**c) Delitti di criminalità organizzata** - art. 24-ter del Decreto - introdotto dal comma 29 dell'art. 2, Legge 15 Luglio 2009, n. 94, il quale disciplina i delitti di:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.);

**d) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** - art. 25-bis del Decreto - tale fattispecie è stata parzialmente modificata dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. a), n. 4) e prevede:

- ° spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ° falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ° uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ° contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

**e) Delitti contro l'industria e il commercio** - art. 25-bis.1 del Decreto - introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. b), di cui ai seguenti delitti:

- ° turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- ° vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);



- ° vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ° contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

**f) Reati in materia societaria** - art. 25-ter del Decreto - introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61 (da ultimo modificato dall'art. 31 L.18 Dicembre 2005 n. 262 che ha inserito il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi), di cui ai reati:

- ° impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- ° formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ° illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ° operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ° illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ° ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

**g) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** - art. 25- quater.1 del Decreto - introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006 n. 7, prevede la responsabilità dell'Ente nel caso in cui si integrino le fattispecie citate di cui all'art. 583-bis c.p..

**h) Delitti contro la personalità individuale** - art. 25-quinquies del Decreto - introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione dei delitti di:

- ° riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- ° prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- ° pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- ° detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- ° pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- ° iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- ° tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- ° alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

**i) Reati transnazionali.** Con Legge 16 Marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- ° Società per delinquere (art. 416 c.p.);
- ° Società di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- ° induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- ° favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- ° Società finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309);
- ° disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286).

**l) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** - art. 25-septies del Decreto - introdotto per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, poi sostituita dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- ° omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ° lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**m) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** - art. 25-octies del Decreto - introdotto dal D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, estende l'elenco dei reati presupposto a:

- ° ricettazione (art. 648 c.p.);
- ° riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ° impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 146/2006). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

**m.1) Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - l'art. 25-octies.1 è stato introdotto dal D.Lgs. 184/21 e punisce:

- ° indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- ° detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- ° frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

**n) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** - art. 25-novies del Decreto - aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. 5) e relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rubricata "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies).

**o) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – art. 25 decies – relativo al delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale,

**p) reati ambientali** - art. 25-undecies- relativo ai delitti ex artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies, 452-sexies, 727-bis, e 733-bis c.p.;

**q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** – art. 25 duodecies – pe il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

**r) Razzismo e xenofobia** - Art. 25-terdecies – per delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

**s) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** -art. 25 quaterdecies – per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

**t) Reati tributari** – art.25 quinquiesdecies – per i reati delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

**u) Contrabbando** - Art. 25-sexiesdecies - in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

**v) Delitti contro il patrimonio culturale** - Art. 25-septiesdecies –  
e

**z) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** - Art. 25-duodevicies -per i delitti previsti dagli artt.518 bis e seguenti c.p.

#### **PAR. 4.1 Sanzioni applicabili**

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato. Tale normativa mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti /Società che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

In tal senso rilevano gli artt. 9 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001.

- Anzitutto deve essere ricordato che le sanzioni per gli illeciti amministrativi sono:

- a) le sanzioni pecuniarie, da commisurarsi ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 231/2001;
- b) le sanzioni interdittive, da commisurarsi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2001;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Diversamente, le sanzioni interdittive sono;

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Più in dettaglio:

#### **a) sanzioni pecuniarie**

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote", e costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati. Ogni reato prevede un minimo ed un massimo di quote, in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro ed il cui valore è determinato dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente o società in termini da assicurare l'efficacia della sanzione.

La valutazione si articola in due fasi: nella prima si considera la gravità dell'illecito, mediante l'utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l'ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

#### **b) sanzioni interdittive**

Per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive che si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi:

- a) l'Ente/Società abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative (si noti come la sufficienza della mera "agevolazione" dovuta a carenze organizzative rischi di sminuire fortemente la portata del requisito richiesto, sebbene debba comunque trattarsi di carenze gravi);

b) ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l'Ente/Società, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro).

Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

Tali sanzioni consistono:

- a) nell'interdizione dall'esercizio di attività;
- b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare sanzioni interdittive all'Ente/Società od alla società, anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi della loro responsabilità ed elementi tali da ritenere concreto il pericolo che possano essere commessi ulteriori illeciti della stessa natura di quello per cui si procede.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Decreto prevede anche:

- 3) la **confisca** del prezzo o del profitto del reato (o, qualora ciò non sia possibile, l'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato);
- 4) la **pubblicazione della sentenza** di condanna su uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune dove l'Ente/Società ha la sede principale.

Sono sanzioni che, in grandissima parte, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria vi assolve la funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente.

### **c) le misure cautelari**

Durante le indagini preliminari è possibile che le misure interdittive vengano applicate in via cautela quando sussistono:

- a. gravi indizi di responsabilità dell'Ente/Società
- b. fondati e specifici elementi di concreto pericolo della reiterazione dei fatti illeciti

L'art. 17 del Decreto prevede l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive quando l'Ente/Società:

- abbia risarcito il danno e eliminato le conseguenze dannose o pericolose e si sia adoperato efficacemente in questo senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato adottando ed attuando idonei modelli organizzativi;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

L'applicazione delle misure cautelari deve comunque essere improntata ai principi di adeguatezza, proporzionalità e temporaneità degli effetti.

### **PAR.5 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/2001: CONTENUTI ED EFFETTI AI FINI DELL'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ**

Il Decreto, stabiliti i casi in cui l'Ente o Società risponde per i reati commessi da persone fisiche che vi appartengono e determinate le sanzioni applicabili, introduce un "modello di gestione" tramite il quale l'Ente/Società può prevenire la commissione dei reati sopra citati o, comunque, ottenere un'esenzione o una limitazione della propria responsabilità nel caso in cui gli stessi vengano commessi.

L'art. 6 comma 1 del Decreto dispone che, per ottenere un'esenzione o riduzione di responsabilità, l'Ente o società dovrà provare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente o società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In termini generali, un modello, per essere valido, dovrà rispondere a determinate caratteristiche, anch'esse indicate nel Decreto (art. 6 comma 2 Decreto):

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente/Società in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In particolare, poi, l'art. 6, comma 2-bis prevede che il modello deve prevedere:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;



d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il tutto con le conseguenze e le precisazioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Come accennato sopra, è poi importante evidenziare che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di altri, l'art. 7 del Decreto dispone che:

*“l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”, specificandosi che, “in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.*

In particolare, al terzo comma si stabilisce che *“il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”.*

Si precisa, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede da una parte *“una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività”* e, dall'altra, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. L'efficace attuazione del Modello richiede – ovviamente – il costante aggiornamento dello stesso in funzione di eventuali integrazioni normative al catalogo dei Reati Presupposto.

### **5.1 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Modello**

Il Modello dovrebbe essere anche integrato secondo la previsione normativa dell'art. 30 del d. lgs. n.81 del 2008 che, con specifico riferimento alla responsabilità dell'Ente *ex art. 25 septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)* del D. Lgs. 231 del 2001, dispone che il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di siffatte attività, dovendo appunto contemplare, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione societaria e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

A tale proposito vale evidenziare che, nonostante le minime dimensioni occupazionali di COMUNICANDO PHARMA s.r.l., la nomina del RSPP, ossia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è obbligatoria in tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore, così come la redazione del DVR, ossia del Documento di Valutazione dei Rischi.

---

**PAR.6 OBIETTIVI PERSEGUITI DA COMUNICANDO PHARMA SRL CON L'ADOZIONE DEL MODELLO**

COMUNICANDO PHARMA s.r.l. è come sopra indicato, una società che si occupa, tra l'altro e principalmente, della produzione e commercio di prodotti farmaceutici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti cosmetici con finalità salutistiche.

L'attività di identificazione dei rischi e di definizione dei protocolli di controllo alla base della costruzione del Modello Organizzativo si è svolta mediante interviste (attraverso la somministrazione delle check list) relative alle attività potenzialmente a rischio, nei confronti di collaboratori della Società ed ha consentito di individuare alcune attività sensibili che, valutate in base alla loro rilevanza, hanno condotto all'identificazione di alcuni processi ad alto/medio rischio che potrebbero determinare comunque potenziali ipotesi di reato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

L'adozione del Modello può certo costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della COMUNICANDO PHARMA s.r.l., affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Il rispetto della Legge è comunque un principio fondamentale per COMUNICANDO PHARMA s.r.l. e pertanto, nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni di legge.

Inoltre, i lavoratori subordinati devono osservare, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà, anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi a loro applicabili.

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione, poi, nonché la reputazione e l'immagine di COMUNICANDO PHARMA s.r.l., costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta di ciascun lavoratore o prestatore d'opera.

Ogni persona impiegata nell'attività della Società è tenuta, con la propria condotta e con il proprio comportamento etico, a contribuire alla tutela di tale patrimonio, salvaguardando la reputazione e l'immagine della Società, sia nei luoghi di lavoro sia al di fuori di essi, nei confronti di ogni persona o istituzione.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, COMUNICANDO PHARMA s.r.l. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- a. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di COMUNICANDO PHARMA s.r.l. nelle aree di attività a rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre la Società per la quale operano a sanzioni amministrative;
- b. consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o porre termine ovvero impedire ad altri la prosecuzione della commissione dei reati stessi;
- c. contribuire a far comprendere il senso dell'organizzazione di cui si è parte, attraverso il rispetto dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto della COMUNICANDO PHARMA s.r.l..

## **PAR.7 ADOZIONE DEL MODELLO**

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

### **a) Predisposizione ed aggiornamento del Modello.**

L'aggiornamento è un'attività sistematicamente svolta dall'Organismo di Vigilanza, che annualmente ha il compito di valutare l'eventuale aggiornamento e revisione dello stesso.

Il Modello dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e verrà aggiornato, sulla base dell'evoluzione della legislazione ed anche delle esigenze emerse nel primo periodo di gestione del Modello.

Contestualmente all'adozione del Modello COMUNICANDO PHARMA s.r.l. provvederà alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza ed è rimessa al C.d.A. della Società la successiva approvazione di modifiche ed integrazioni sostanziali del Modello.

### **b) Applicazione e verifica dell'applicazione del Modello.**

COMUNICANDO PHARMA s.r.l. assume la responsabilità in tema di applicazione del Modello Organizzativo adottato: al fine di ottimizzarne l'applicazione, eventuali modifiche al presente Modello devono, oltre che essere approvate dal C.d.A., essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, mediante notifica a mano del nuovo testo.

### **c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello.**

Resta compito primario dell'Organismo di Vigilanza il controllo in merito all'applicazione del Modello Organizzativo adottato.

**d) Copia del Modello resta depositata presso la sede della Società COMUNICANDO PHARMA s.r.l. in Monza – Corso Milano n.23**

### **7.1 Modalità di Diffusione del Modello**

Il presente Modello è notificato anche per email a tutti i collaboratori della Società COMUNICANDO PHARMA s.r.l..

Entro 30 giorni dalla sua adozione, l'Amministratore Delegato, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, deve organizzare specifiche **riunioni illustrative**, tenuto conto delle specifiche competenze e attribuzioni rispetto alle aree a rischio-reato.

Al Modello sarà garantita la **massima diffusione e pubblicità**, anche nei seguenti modi:

- pubblicazione sul sito *internet*, **[www.comunicandopharma.it](http://www.comunicandopharma.it)**, della Società COMUNICANDO PHARMA s.r.l., con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti gli operatori della Società;
- affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i collaboratori.

### **PAR.8 FORMAZIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI**

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale e dei collaboratori sarà gestita dall'Amministratore Delegato, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, e sarà articolata sui livelli di seguito indicati.

Per i neoassunti:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della società: informativa nella lettera di assunzione; seminario iniziale; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto);
- Altro personale: informativa nella lettera di assunzione; seminario iniziale; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto);
- Collaboratori esterni e fornitori: informativa relativamente all'esistenza del Modello.

Sarà poi garantita a tutti i dipendenti:

- l'organizzazione, una volta l'anno e, comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società, i soggetti in posizione apicale e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;
- l'organizzazione periodica di incontri di studio interni finalizzati all'esplicazione ed alla implementazione di una cultura d'impresa improntata al rispetto ed alla valorizzazione del Modello.

#### **PAR.9 ORGANISMO DI VIGILANZA: OBBLIGATORietà E CARATTERI TIPICI**

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità ex D.lgs.231/2001, l'art. 6 comma 1 lett. B) del Decreto prescrive l'istituzione di **un Organismo** (d'ora in avanti anche Odv) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, **a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.**

Invero, il D.Lgs. 231 del 2001 richiede espressamente l'istituzione di un Organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli solo nell'ambito dei reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da soggetti che rivestano una posizione apicale. Ciò lo si desume chiaramente dal diverso tenore dell'art. 7 (disposizione che per l'appunto si occupa delle misure di prevenzione che l'Ente deve porre in atto al fine di ottenere l'esonero da responsabilità per i reati commessi dai c.d. sottoposti) ove non si menziona la necessità di istituire un Organismo *ad hoc*, lasciando il controllo sull'operato dei subordinati ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza. Si ritiene tuttavia che, allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, sia preferibile assegnare all'Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli anche il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei sottoposti.

Come detto, in base a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. B) del Decreto, deve trattarsi di un Organismo della società, **dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.**

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza (Odv): ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

Sebbene in via di principio la composizione sembri indifferente per il legislatore, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e questa impostazione è stata confermata dalla giurisprudenza, che ha ribadito l'esigenza di scegliere il tipo di composizione anche in relazione alle dimensioni della Società od Ente.

Pertanto, nelle realtà che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dell'art. 6, la composizione monocratica ben potrebbe garantire le funzioni demandate all'Organismo, mentre in quelle di dimensioni medio-grandi sarebbe preferibile una composizione di tipo collegiale. Ciò al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli demandati dalla legge.

Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni da parte dell'Organismo sono poi la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità di azione.

A tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure associative sottoposte a vigilanza. L'OdV può, per particolari problematiche, avvalersi, all'occorrenza, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società COMUNICANDO PHARMA s.r.l. specifica consulenza.

Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all'OdV siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi sia pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo.

### **9.1 Nomina dell'Organismo di Vigilanza**

In relazione alle dimensioni qualitative, alle caratteristiche strutturali della Società ed all'attività svolta, si ritiene idonea la nomina dell'Organismo di Vigilanza anche in composizione monosoggettiva, da parte del C.d.A..

L'Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente al C.d.A. i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

## **9.2 Obblighi del C.d.A. nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Il C.d.A. della Società garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività *a rischio-reati*, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione della Società, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

Il C.d.A. deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; inoltre, devono, altresì, essere messi a disposizione dell'Organismo i mezzi tecnici necessari, per l'espletamento delle sue funzioni.

I compensi dovuti ai componenti dell'Organismo saranno determinati dal C.d.A..

L'Amministratore Delegato, venuto a conoscenza di violazioni del Modello o costituenti un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione, deve immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per la Società, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Decreto.

## **9.3 Compiti dell'Organismo di vigilanza**

In base al D. lgs. 231/2001, l'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di:

1. vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
2. valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;
3. promuovere l'attività di aggiornamento del Modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

A tal fine è tenuto a:

1. effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale;



2. condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento associativo rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Odv;
3. richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nella Società, interpellando individualmente, almeno due volte l'anno, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto;
4. raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello, ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento.

#### **9.4 Flussi informativi “verso” e “da” l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l'Organismo di vigilanza in ordine alla violazione o al tentativo di violazione delle procedure e alla realizzazione di eventi che le procedure miravano ad evitare.

In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'Odv.

L'Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati e ciò anche in riferimento a quanto accennato al par.3 rispetto all'istituto del “whistleblowing”.

Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne l'Amministratore Delegato, affinché adotti le misure conseguenti.

L'Amministratore Delegato è tenuto a comunicare all'Organismo di Vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello.

Dell'attività informativa svolta, l'Organismo deve conservare idonea documentazione.

**PAR. 10 VALENZA DEL PRESENTE CODICE NEI CONFRONTI DI TERZI.**

La Società COMUNICANDO PHARMA s.r.l. raccomanda ai propri collaboratori che in occasione di rapporti con terzi nell'esercizio delle proprie funzioni (inclusi clienti, fornitori, istituzioni ed enti beneficiari, etc.), se necessario, li informino sugli obblighi imposti dal presente Codice e ne esigano il rispetto.

La Società raccomanda, inoltre, di informare il proprio superiore o l'Organismo di Vigilanza di qualsiasi condotta di terzi contraria al presente Codice o comunque idonea ad indurre il Personale in violazioni del presente Codice.

Monza, 23 Ottobre 2023